



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione Stradale
Via Cappelletto n. 8 Venezia Mestre
Tel. 041 2516028 --fax n. 041 2516013
E-mail: depenalizzazione.venezia@utgprefettura.it

Prot. 2805/dep/2007

Venezia, 29 maggio 2008

AL COMANDANTE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI

SAN DONA' DI PIAVE
(Rif. nota n. 30779/07 del 6.8.07)

Oggetto: Richiesta di parere sull'attribuzione della procedura di notifica dei verbali ad una società privata.

In riferimento alla nota sopracitata con la quale la S.V. ha chiesto un parere sulla regolarità della procedura adottata da codesto Ente per la notificazione dei verbali con i quali vengono contestate le violazioni al Codice della Strada, si allega il parere con il quale il Ministero dell'interno si è espresso per l'ammissibilità della procedura nel caso in cui oggetto dell'*outsourcing* sia solo il segmento meramente esecutivo e strumentale dell'attività notificatoria che nel suo complesso resta espressione di una potestà pubblica.

IL PREFETTO

(Nardone)





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo
Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo

Direzione Centrale UTG
Prot. Uscita del 29/06/2008
Numero: 0003078
Classifica: MI

Roma, 20 MAG. 2008

Alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo di
30100 VENEZIA



OGGETTO: Richiesta di parere sull'attribuzione della procedura di notifica dei verbali ad una società privata.

Si fa riferimento alla nota n. 2805/ dep. con la quale codesta Prefettura-UTG, nel trasmettere un quesito del Comune di San Donà di Piave, ha chiesto un parere sulla regolarità della procedura adottata dall'ente per la notificazione dei verbali con i quali vengono contestate le violazioni al C.d.S.

In fatto viene rappresentato che i verbali redatti dal Comando suindicato e trasmessi ad una società privata di produzione, stampa, postalizzazione e imbustamento per le Poste italiane che si occupano della consegna ai destinatari è procedura ritenuta illegittima dal Giudice di San Donà di Piave.

In diritto si chiede se tale prassi sia conforme o meno alla legge ovvero se la cd. "esternalizzazione" sia da ritenersi illegittima.

Ciò posto, si osserva che l'art. 201 C.d.S. comma 3 recita: «alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. (...)».

Com'è noto, la notificazione a mezzo posta è regolata dalla legge n. 890 del 1982 (Notificazione di atti a mezzo posta etc.) il cui art. 12 dispone:

"Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".

¹ Comma così sostituito dall'art. 10, l. 3 agosto 1999, n. 265.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo
Arca III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo

Pertanto mentre dall'art. 1 all'art. 11 la legge sulla notificazione a mezzo posta disciplina una fattispecie molto precisa dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo (richiamando le figure dell' ufficiale giudiziario, dell' atto giudiziario portato a destinazione attraverso il sistema postale inteso come «distributore universale» giusta la definizione tecnica che ne dà la normativa interna, comunitaria e internazionale), all'art. 12 estende tale procedura agli atti di tutte le pubbliche amministrazioni e quindi anche degli Enti territoriali capaci di esprimere una loro personalità giuridica strutturale e funzionale, quali il Comune che ha originato il quesito.

L'art. 385, comma 3, del regolamento di esecuzione del C.d.S. a sua volta, prevede l'invio, a cura del responsabile dell'ufficio o comando o di un suo delegato, di "uno degli originali o di copia autenticata" ai soggetti ai quali devono essere notificati.

In merito al quadro normativo così come delineato sulla base dei riferimenti surriportati codesto Ufficio solleva due specifici problemi e precisamente:

1) i limiti del potere di delega di cui al citato art. 385 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. da parte del responsabile dell'Ufficio o Comando accertatore a società privata.
Al riguardo si osserva che, con riferimento al caso di specie, nei termini in cui è stato rappresentato, il ricorso all'esternalizzazione per attività meramente esecutive e prodromiche alla notifica a mezzo dell'Ente poste, unico soggetto legittimato quale «fornitore per gli atti attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie». (D. Lgs. 261/89 attuativo della direttiva 97/67/CE), si ritiene non confligga con la normativa di specie; sempreché, nello svolgimento delle attività in *outsourcing*, venga assicurato il rispetto della normativa sulla privacy;

2) se possa essere omessa la cd. «*relata di notifica*» nel caso descritto. Al riguardo, come evidenziato nella nota in riscontro, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 13596 del 2 novembre 2001 ha stabilito che l'eventuale omissione in argomento non è che una mera irregolarità che non inficia la validità della notificazione.

Si ritiene opportuno precisare che il citato riferimento di codesto Ufficio -U.T.G. trova ulteriori conferme giurisprudenziali. Nello stesso senso, si sono espresse anche: Cassazione 27/9/2002 n. 14005 e Cassazione 6 luglio 2004, n. 12320, note confermate dell'originario, medesimo principio affermato da Cassazione a Sezioni unite 19/7/1993 n. 7821-26/21.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale

e per gli Uffici Territoriali del Governo

Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo

Si osserva, infine, che le argomentazioni svolte dal Giudice di Pace che ha sollevato l'esaminata questione non riflettono univocità d'indirizzo interpretativo da parte di altri giudici onorari che, infatti, hanno manifestato opposto avviso sulla base di condivisibili motivazioni (cfr. *ex multis* sentenze del Giudice di Pace di San Donà di Piave n. 366/07 del 16 aprile 2007 e sentenza del medesimo giudice n. 397/07 del 5 marzo 2007).

Conclusivamente, l'ammissibilità della procedura di cui trattasi trae fondamento dalla circostanza che oggetto dell'*outsourcing* è il solo segmento meramente esecutivo e strumentale dell'attività notificatoria che nel suo complesso resta espressione dell'esercizio di una potestà pubblica.

Tale attività, in senso stretto, resta, dunque, riservata all'Amministrazione postale nel rispetto delle disposizioni di cui alla summenzionata legge 890/82 e conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, come risulta da ultimo dalla sentenza della Corte di Cassazione Sez. I Civ. n. 20440/06

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

La Rosa

af/cb